

**CIRC. MIN. N. 177
PROT. 2571
DEL 4 LUGLIO 1975**

Oggetto: Ulteriori istruzioni concernenti la prima applicazione del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 416, sull'autonomia amministrativa delle scuole materne, elementari, secondarie e artistiche.

A seguito dell'insediamento dei consigli di circolo o di istituto, sono stati formulati al Ministero vari quesiti in ordine alla attuazione dell'autonomia amministrativa e, in particolare, alle competenze del consiglio di circolo o di istituto e alla disponibilità di fondi entro la quale il consiglio può deliberare.

La presente circolare intende dare risposta appropriata a tali quesiti, in particolare per ciò che si riferisce agli istituti già dotati, anteriormente al 12 novembre 1974 (data di entrata in vigore del D.P.R. 31 maggio 1974 n. 416) di personalità giuridica e di autonomia amministrativa o di sola autonomia amministrativa.

Vengono, pertanto, trattate separatamente le specifiche categorie di scuole e istituti, con i necessari riferimenti a circolari precedentemente già emanate.

1 - Scuole e istituti sprovvisti di autonomia amministrativa anteriormente al 12 novembre 1974.

Il D.P.R. 31 maggio 1974 n. 416, nell'attribuire l'autonomia amministrativa ai circoli didattici e agli istituti scolastici di istruzione secondaria e artistica (art. 2) stabilisce che per le istituzioni stesse il primo esercizio finanziario decor-

re dal 1° gennaio successivo alla data di insediamento dell'organo competente a deliberare il bilancio (nel caso in esame, dal 1° gennaio 1976).

La decorrenza dal 1° gennaio del primo esercizio finanziario si riferisce esclusivamente alle scuole e istituti ai quali l'autonomia amministrativa è attribuita per la prima volta, come già chiarito con circolare di questo Ministero (Gabinetto) n. 284 del 15 novembre 1974.

I consigli di circolo o di istituto, però, si sostituiscono immediatamente, quali organi competenti in materia di deliberazioni di spese di funzionamento amministrativo e didattico, ai direttori didattici e ai presidi e ai consigli di amministrazione dei licei artistici operando nei limiti dei fondi disponibili presso ciascun circolo o istituto con la osservanza, agli effetti della esecutività degli acquisti di materiale per il funzionamento amministrativo e didattico, delle disposizioni in atto per ciascun tipo di istituto.

Istruzioni particolareggiate circa la disponibilità e l'uso dei fondi sono già state impartite, relativamente alle scuole materne, elementari, medie di primo grado, ai licei classici e scientifici, alle scuole magistrali e agli istituti magistrali, con circolare n. 90 dell'8 aprile 1975 (circolare comune della Direzione Generale per l'istruzione elementare, della Direzione Generale per l'istruzione secondaria di I grado, della Direzione Generale per l'istruzione classica, scientifica e magistrale, del Servizio per la scuola materna, dell'Ufficio studi, programmazione e O.M.) nella quale è stato, fra l'altro, chiarito che, per gli acquisti in economia di attrezzature tecnico-scientifiche e di sussidi didattici, di importo, per ciascuna fattura non superiore a L. 5 milioni, non è necessaria al-

cuna preventiva-autorizzazione (artt. 1 e 2 D.P.R. 18 luglio 1972 n. 555). Per i licei artistici si fa riferimento — per l'anno in corso — alla circolare di questo Ministero — Ispettorato per la istruzione artistica - protocollo 17035 — del 25 novembre 1974, concernente le istruzioni per la compilazione del bilancio preventivo dell'esercizio finanziario 1975.

Si aggiunge, a integrazione delle istruzioni di cui alla citata circolare che:

a) nel caso in cui il consiglio di circolo o di istituto utilizzi somme accreditate **direttamente** ai presidi o ai direttori didattici, gli stessi, operando quali funzionari delegati, sono tenuti al rendiconto, ai sensi dell'art. 8 del citato D.P.R. 18 luglio 1972 n. 555;

b) qualora siano invece utilizzate somme erogate dal Provveditore agli studi su fondi a lui accreditati dal Ministero e messi poi dal Provveditore agli studi a disposizione delle singole scuole, i direttori didattici e i presidi devono inviare al Provveditore agli studi — limitatamente all'anno 1975 — la documentazione giustificativa della spesa effettuata.

Prima di dare corso alle spese deliberate dal Consiglio di circolo o di istituto, il direttore didattico e il preside si accertano che la deliberazione di spesa non sia in contrasto con le vigenti disposizioni di legge o di regolamento (ad es.: che la spesa non ecceda le disponibilità di bilancio). Delle deliberazioni di spesa ritenute irregolari o illegittime, il direttore didattico e il preside promuovono il riesame da parte del consiglio di circolo o di istituto;

c) le disposizioni di cui ai capitoli precedenti si osservano per le spese da imputarsi sui fondi dello Stato e non per quelle da imputarsi su fondi eventualmente assegnati alla scuola dal Comune, dalla Provincia o dalla Regione. Per l'amministrazione di tali fondi devono essere osservate le istruzioni dell'Ente locale competente;

d) di ogni seduta del consiglio di circolo o istituto e della Giunta esecutiva viene redatto processo verbale, su apposito registro a pagine numerate. Il processo verbale è firmato dal presidente dell'organo collegiale (Consiglio o Giunta) e dal relativo segretario.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si rinvia all'articolo 28 del D.P.R. 416 da ritenersi applicabile anche alle deliberazioni della Giunta.

Per l'esercizio delle competenze trasferite al consiglio di circolo o di istituto per effetto della soppressione delle **casce scolastiche**, disposta dall'art. 7 della legge 14 gennaio 1975 n. 1, si rinvia al paragrafo 5 della presente circolare.

2 - Scuole e istituti già dotati di personalità giuridica e di autonomia amministrativa anteriormente al 12 novembre 1974 (Istituti tecnici, istituti professionali, istituti d'arte).

A) Negli istituti tecnici, professionali e negli istituti d'arte, per i quali restano ferme le norme che attribuiscono ad essi la personalità giuridica, non si determinano interruzioni nell'esercizio dell'autonomia amministrativa.

L'art. 36 del D.P.R. n. 416 stabilisce però che negli istituti scolastici predetti le funzioni del consiglio di amministrazione sono esercitate dalla **Giunta esecutiva** del Consiglio di istituto, **salve le competenze proprie di quest'ultimo.**

Negli istituti scolastici in esame, la Giunta, pur essendo espressione del consiglio di istituto, opera, nella materia già propria del consiglio di amministrazione, in virtù di competenze che le derivano direttamente dalla legge; la Giunta pertanto, non svolge, in questo caso, attività preparatorie e di esecuzione delle deliberazioni del consiglio di istituto, ma funziona quale organo deliberante.

In base al disposto all'art. 36 — secondo comma — del D.P.R. n. 416, alla Giunta esecutiva devono essere trasferite le competenze « residuali » già spettanti al consiglio di amministrazione, quelle cioè che non siano state devolute al consiglio di istituto.

A tal fine si ricorda che il consiglio di istituto ha potere deliberante, su proposta della Giunta e nei limiti delle disponibilità di bilancio, nelle materie indicate nell'art. 6 del D.P.R. n. 416. Inoltre, il consiglio svolge funzioni consultive o di proposta in materia di sperimentazione, secondo criteri generali per il funzionamento dei servizi amministrativi e per la determinazione dei turni di servizio del personale non insegnante, ai sensi rispettivamente degli artt. 5 e 20 del D.P.R. 31 maggio 1974 n. 420.

Sono da ritenersi conseguenziali alle competenze indicate nell'articolo 6 del D.P.R. 31 maggio 1974 n. 416 e quindi proprie del consiglio di istituto, anche le seguenti, già esercitate dal consiglio di amministrazione:

- 1) radiazione dei crediti ritenuti assolutamente inesigibili;
- 2) eliminazione degli inventari ed eventuale vendita degli oggetti mobili divenuti inservibili e che non occorre ulteriormente conservare;
- 3) determinazione del limite di somma che il preside è autorizzato a spendere direttamente per l'acquisto di materiale di consumo, per modesti rinnovi e complementi del materiale didattico e tecnico scientifico, comprese le dotazioni librarie e i periodici;
- 4) determinazione della misura del fondo di anticipazione al segretario dell'istituto per le spese minute;
- 5) determinazione del fondo per minute spese a disposizione dell'istitutore incaricato della vigilanza generale sul convitto;
- 6) acquisto, rinnovo, conservazione delle attrezzature tecnico-scientifiche, dei sussidi didattici e di materiale di consumo (oltre il limite della somma che il preside è autorizzato a spendere direttamente) relativa anche alle aziende agrarie, alle aziende speciali e ai laboratori annessi all'istituto;
- 7) designazione dell'azienda o istituto di credito che dovrà disimpegnare il servizio di cassa sulla base di apposita convenzione;
- 8) acquisto di immobili ed accettazione di lasciti e donazioni;
- 9) investimenti di capitali, alienazioni dei beni e assunzioni di mutui e obbligazioni;

10) definizione dell'indirizzo economico produttivo e dei criteri di massima per l'amministrazione e la gestione delle aziende agrarie e speciali e di laboratori speciali annessi agli istituti;

11) piano annuale di attività, per gli istituti professionali;

12) attuazione di corsi regionali o aziendali presso l'istituto nei limiti del finanziamento da parte degli enti promotori;

13) determinazione dei contributi e dell'eventuale deposito di garanzia, per danni, dovuti agli alunni;

14) determinazione del deposito per spese di cancelleria, libri e altre di carattere personale dei convittori;

15) adozione del regolamento interno del convitto;

16) determinazione delle rette dovute dai convittori o semi convittori e riduzione delle rette a favore dei medesimi, se appartenenti a famiglie di disagiate condizioni economiche;

17) concessione di premi e sussidi agli alunni;

18) emanazione del bando per la attribuzione di posti gratuiti e semigratuiti in convitto;

19) affidamento del servizio sanitario del convitto a un medico e determinazione del relativo compenso forfettario;

20) interventi assistenziali a favore del personale previsti dal competente capitolo di bilancio;

21) qualsiasi altra deliberazione attinente all'impiego dei mezzi finanziari per il funzionamento amministrativo e didattico dell'istituto.

Le deliberazioni previste dai numeri 1, 2, 7, 8 e 9 sono soggette all'approvazione preventiva del Provveditore agli studi; per la deliberazione di cui al n. 8 il Provveditore agli studi promuove l'emanazione del decreto prefettizio autorizzativo.

B) Le competenze residue del consiglio di amministrazione e che devono essere assunte dalla **Giunta esecutiva**, sono esclusivamente le seguenti, oltre a quelle già spettanti alla Giunta ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 416:

1) l'attribuzione delle quote di aggiunta di famiglia, degli aumenti periodici di stipendio, compresi quelli anticipati per la nascita di figli, progressione di carriera a ruolo aperto per semplice decorso dell'anzianità al personale di ruolo e non di ruolo;

2) nomina delle commissioni incarichi di insegnamento negli istituti professionali;

3) nomina del personale insegnante non di ruolo, negli istituti professionali, ai sensi della legge 15 febbraio 1963, n. 354 e successive modificazioni e negli istituti d'arte ai sensi della legge 9 aprile 1962 n. 163;

4) determinazione dell'indennità di licenziamento del personale non di ruolo;

5) licenziamento del personale insegnante non di ruolo nei casi previsti dalle disposizioni vigenti;

6) nomina del personale « esperto » negli istituti professionali, su proposta del preside;

7) attribuzione della vigilanza generale sul convitto ad uno degli istituti;

8) proposta di adeguamento della tabella organica degli aiutanti tecnici;

9) conferimento dell'incarico di direttore di scuola coordinata, su proposta del preside, negli istituti professionali;

10) proposta di variazione della tabella organica del personale non insegnante negli istituti tecnici e professionali;

11) determinazione della tabella dietetica dei convittori;

12) variazione di carattere permanente della predetta tabella dietetica;

13) determinazione delle tasse e dei contributi scolastici negli istituti d'arte.

C) Il preside ha le competenze stabilite dall'art. 3 del D.P.R. 31 maggio 1974, numero 417 e dalle altre disposizioni di legge o di regolamento in vigore (si veda anche il paragrafo 3 della presente circolare).

D) Il presidente del consiglio di circolo o di istituto non dispone di competenze deliberative, essendo queste rimesse al consiglio o, nei casi previsti dalla lettera B, alla Giunta esecutiva.

Il presidente del consiglio di circolo: convoca e presiede il consiglio, ne dirige le discussioni, firma i processi verbali delle riunioni, affida le funzioni di segretario del Consiglio a un membro del consiglio stesso.

E) Il segretario dell'istituto o della scuola (capo dei servizi di segreteria) oltre a essere membri della Giunta esecutiva del consiglio di circolo o istituto, è preposto ai servizi contabili e di economato e cura la regolare tenuta dei registri, delle scritture contabili e di tutti i documenti amministrativi e contabili necessari alla gestione del circolo o istituto e svolge le altre funzioni previste dall'art. 5 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 420.

Per il processo verbale delle sedute (e per la validità delle deliberazioni degli organi collegiali) si rinvia a quanto precisato al paragrafo 1, comma 5° lettera d).

3 - Esecuzione delle deliberazioni e provvedimenti di emergenza.

A - Esecuzione delle deliberazioni.

L'esecuzione delle deliberazioni del consiglio di circolo o di istituto spetta alla Giunta esecutiva, a norma dell'art. 6, ultimo comma del D.P.R. 31 maggio 1974 numero 416.

Poiché l'art. 3, lettera C) del D.P.R. 31 maggio 1974 n. 417 attribuisce al direttore didattico e al preside la competenza a dare esecuzione alle deliberazioni del consiglio di circolo o di istituto, si chiarisce che la definizione dei tempi e dei modi di esecuzione della deliberazione del consiglio spetta alla giunta, mentre spetta al direttore o preside la emanazione del formale provvedimento esecutivo, fatto salvo, perciò che si riferisce alla firma degli atti contabili, quanto disposto al successivo paragrafo 4.

B - Provvedimenti di emergenza.

In presenza di esigenze straordinarie e indifferibili il direttore didattico o preside può adottare, a norma dell'articolo 3, lettera 1) del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, i provvedimenti di emergenza strettamente necessari e quelli richiesti per garantire la sicurezza della scuola.

Dei provvedimenti adottati, il direttore didattico o preside informa immediatamente il provveditore agli studi e qualora i provvedimenti stessi riguardino materie di competenza del consiglio di istituto, presenta motivata relazione al Consiglio predetto, nella prima seduta, per le eventuali deliberazioni di competenza (es.: convalida di spese effettuate in eccedenza al fondo di cui il preside può disporre direttamente, ai sensi del paragrafo 2 n. 3 della presente circolare).

4 - Firma di atti contabili.

Gli ordini di incasso (reversali) e di pagamento (mandati) e qualsiasi altro atto contabile che comporti impegno di spesa sono firmati dal direttore didattico e preside unitamente a un membro della Giunta esecutiva a tal fine designato dalla Giunta stessa (art. 25 D.P.R. 416) e al segretario del circolo didattico o dell'istituto.

5 - Attività e fondi già di competenza delle casse scolastiche.

Per gli adempimenti conseguenti alla soppressione delle casse scolastiche, disposta dall'art. 7 della legge 14 gennaio 1975 n. 1 si rinvia alle istruzioni impartite da questo Ministero (Ispettorato per l'assistenza scolastica) con circolari n. 58 del 5 marzo 1975 e n. 113 del 30 aprile 1975.

Ad integrazione delle suddette circolari, si chiarisce che i fondi della soppressa cassa scolastica possono essere autorizzati dai singoli istituti e scuole per attività scolastiche integrative e per l'acquisto di dotazioni didattiche (es.: libri, attrezzature per gabinetti scientifici), tenendo, tuttavia, presente:

a) che le precedenti obbligazioni assunte dal consiglio di amministrazione delle casse scolastiche stesse, dovranno essere puntualmente soddisfatte;

b) che i fondi della soppressa cassa scolastica i quali abbiano per legge o regolamento una finalità predeterminata dovranno essere impiegati per la loro originaria destinazione, fatte salve successive diverse disposizioni di legge o di regolamento;

c) che anche i fondi di fondazioni o di donazioni o iniziative analoghe con finalità precostituite, già amministrati dalle sopresse casse scolastiche, dovranno essere impiegati per le finalità originarie.

6 - Passaggi di consegne.

Negli istituti scolastici dotati di personalità giuridica e di autonomia amministrativa già anteriormente al 12 novembre 1974, dovrà essere effettuato regolare passaggio di consegne, dal Presidente del Consiglio di amministrazione al preside, quale consegnatario dei beni in uso all'istituto e quale presidente della Giunta esecutiva e al presidente del Consiglio di circolo quale presidente dell'organo collegiale che amministra il bilancio, dei beni mobili ed immobili, dei crediti, dei titoli, degli inventari, dei registri e del materiale già in consegna al Consiglio di Amministrazione, mediante processo verbale di ricognizione sottoscritto dal preside, dal presidente del Consiglio di istituto, dal presidente del soppresso Consiglio di Amministrazione e dal segretario dell'istituto.

In tutti gli istituti scolastici è effettuato, con le stesse formalità indicate nel comma precedente, il passaggio di consegne dal segretario della soppressa cassa scolastica al preside e al presidente del Consiglio di istituto.

Il Consiglio di istituto e la Giunta esecutiva, ciascuno secondo le proprie competenze, subentrano ai preesistenti organi in tutti gli adempimenti inerenti alla precedente gestione.

7 - Disposizioni per i licei artistici.

L'art. 36 del D.P.R. 31 maggio 1974 n. 416 dispone il trasferimento delle funzioni del Consiglio di amministrazione alla Giunta esecutiva esclusivamente per gli istituti scolastici dotati di personalità giuridica.

Poiché ai licei artistici era attribuita anche prima della data di entrata in vigore del D.P.R. n. 416 (12 novembre 1974) l'autonomia amministrativa, ma non la personalità giuridica (art. 1 legge 2 marzo 1963 n. 62) ne consegue che le disposizioni del richiamato art. 36 non sono applicabili ai licei artistici, i quali restano, pertanto, disciplinati dalle norme comuni, in materia di autonomia amministrativa, stabilite dal D.P.R. 416 per tutti gli altri tipi di scuola.

I poteri del soppresso Consiglio di amministrazione devono essere trasferiti al consiglio di istituto, con passaggio di consegne da attuarsi con le formalità stabilite dal precedente paragrafo.

8 - Disposizioni transitorie e finali.

Per gli istituti tecnici e gli istituti professionali, la circolare ministeriale 15 novembre 1974, n. 284, protocollo n. 25701/284/MF, concernente istruzioni per la prima applicazione del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 416 relativamente all'esercizio della autonomia amministrativa, richiamava, tra l'altro, al paragrafo 2, il D.M. 1 marzo 1974, con il quale era stata delegata ai sovrintendenti regionali ed interregionali la competenza ad approvare i conti consuntivi degli istituti tecnici e professionali, precisando che tale competenza restava in vigore per i conti consuntivi relativi agli anni finanziari 1974 e 1975.

Considerato, peraltro, che lo stesso D.M. 1 marzo 1974 è da ritenersi indubbiamente superato dalla entrata in vigore del citato D.P.R. n. 416 il quale, per gli istituti di istruzione già dotati di autonomia amministrativa, non esclude l'attribuzione dei poteri di vigilanza amministrativa ai Provveditori agli studi fin dall'anno finanziario 1975, si dispone che i conti consuntivi siano sottoposti all'approvazione dei provveditori agli studi a decorrere dall'anno finanziario 1975 dopo il riscontro, ai sensi dell'art. 36 dello stesso decreto, dei revisori dei conti (omesso, per inesistenza, attualmente, dell'organo, il parere della giunta esecutiva del Consiglio scolastico provinciale), per il successivo inoltro alla competente ragioneria regionale dello Stato (art. 26 D.P.R. 416). Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche agli istituti d'arte.

Sembra, conseguentemente, inopportuno mantenere nella competenza dei Sovrintendenti gli adempimenti in questione soltanto per l'anno 1974.

A rettifica, pertanto, della citata circolare n. 284, si dispone che i conti consuntivi degli istituti in esame relativi all'anno 1974, restino soggetti all'approvazione ministeriale, secondo le istruzioni che saranno impartite dalle Direzioni Generali dell'istruzione tecnica e dell'istruzione professionale. Analogamente anche i bilanci degli istituti d'arte dell'anno 1974 restano soggetti all'approvazione ministeriale.

Inoltre, si precisa che, tenuto conto delle varie procedure già avviate, continuano ad applicarsi — limitatamente all'anno 1975 — le istruzioni vigenti che sottopongono ad approvazione ministeriale le deliberazioni degli istituti dotati di personalità giuridica e di autonomia amministrativa e dei licei artistici, che comportino lo spostamento di somme da un capitolo all'altro del bilancio e quelle che, in relazione a spese da effettuare, comportino l'assegnazione di stanziamenti straordinari da parte del Ministero: in questo senso si intende integrata la nota n. 860 del 31 maggio 1975 di questo Ministero (Ufficio Studi, Programmazione e O.M.) con la quale è stato diramato il decreto interministeriale 28 maggio 1975 emanato in attuazione dell'art. 25, ultimo comma, del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 416.

Per le spese da effettuare nei limiti degli stanziamenti originari previsti dai singoli capitoli del bilancio preventivo, non sussistono per gli istituti indicati nel presente paragrafo i

limiti di somma indicati nella circolare ministeriale n. 90 dell'8 aprile 1975, paragrafo 6, comma 12.

Limitatamente all'anno 1975, i conti consuntivi dei licei artistici saranno inviati al Ministero della pubblica istruzione - Ispettorato per l'istruzione artistica, con le modalità stabilite dall'art. 4 della legge 2 marzo 1963, n. 262.

Per le scuole medie annesse agli istituti d'arte e ai Conservatori di musica, il cui bilancio è unico con quello dell'istituto o del Conservatorio, le deliberazioni sulle spese che riguardano il funzionamento amministrativo e didattico saranno adottate formalmente — fino al 31 dicembre 1975 — dal Consiglio di istituto o dalla Giunta esecutiva dell'istituto d'arte e dal Consiglio di amministrazione del Conservatorio di musica, nell'ambito delle rispettive competenze, d'intesa con il Consiglio di istituto della scuola media.

Per la gestione delle attività sportive scolastiche e circa le modificazioni delle norme sugli inventari dei beni destinati alle predette attività, conformemente alle disposizioni contenute nel D.P.R. 31 maggio 1974 n. 416, si fa riserva di istruzioni da parte di questo Ministero - Ispettorato per l'Educazione fisica e sportiva.

9 - Vigilanza.

La vigilanza sugli organi collegiali di circolo o di istituto è disciplinata dall'art. 26 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 416, che demanda la competenza in materia al Provveditore agli studi.

La vigilanza deve ritenersi comprensiva del potere d'annullamento d'ufficio degli atti illegittimi.

Si chiarisce che, in caso di scioglimento, con atto del Provveditore agli studi, del Consiglio di circolo o di istituto, s'intende sciolta anche la giunta esecutiva, essendo la stessa emanazione del consiglio.

Consequenziale allo scioglimento è la nomina da parte del Provveditore agli studi, di un commissario straordinario, con il compito di preparare immediatamente le elezioni del nuovo consiglio e di provvedere agli improrogabili atti di amministrazione.

Il Commissario straordinario firma, unitamente al preside e al segretario del circolo o istituto, gli ordini di incasso e di pagamento e qualsiasi atto contabile che comporti impegno di spesa.